



**OGGETTO:** APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO. APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA T.I.A. ED ALLA CONVENZIONE DI GESTIONE. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE T.I.A. PER L'ANNO 2010

L'anno duemiladieci il giorno ventinove del mese di Giugno in LATINA nella Sede Comunale,

## **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**DOTT. GUIDO NARDONE**

**NOMINATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN DATA 13.05.2010**

**con l'assistenza del Segretario Generale DOTT. CIRO CASTALDO**

**ADOTTA**

**LA SEGUENTE DELIBERAZIONE**

**CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**COPIA CONFORME**

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Vista la proposta relativa alla presente deliberazione;
- Visto il parere favorevole del Dott. Quirino Volpe, Dirigente del Servizio Tributi, circa la regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);
- Visto il parere della Dott.ssa Grazia De Simone, Dirigente del Servizio Ambiente, circa la regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000), giusta relazione prot.n.68447 del 09/06/2010;
- Visto il parere favorevole del Dott. Quirino Volpe, Responsabile del Servizio di Ragioneria, circa la regolarità contabile (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);

### Premesso che:

- l'art. 49 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni ha disposto l'istituzione di una tariffa a copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e la contemporanea soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al Capo III del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, a decorrere dai termini previsti dall'art. 11 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.P.R. n. 158/1999 ha approvato il Regolamento per l'elaborazione del metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani, di cui all'art. 49, comma 5 del D. Lgs. n. 22/1997;
- ai sensi dell'art. 2 del D. P.R. n. 158/1999, la tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettate per la determinazione della tariffa da parte degli Enti Locali e deve coprire, a regime, tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- la suddetta normativa ha previsto, altresì, un periodo transitorio e sperimentale di applicazione della tariffa entro cui gli Enti Locali possono introdurre gli accorgimenti utili ai fini di un passaggio graduale alla piena applicazione a regime dei criteri previsti dal D.P.R. n. 158/1999 per la determinazione della misura tariffaria; in particolare, l'art. 49 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, comma 1 bis recita: *“Resta, comunque, ferma la possibilità in via sperimentale, per i comuni di deliberare l'applicazione della tariffa ai sensi del comma 16.”*;
- in attesa dell'emanazione dei regolamenti attuativi del Ministero dell'Ambiente, come previsto dall'art. 238, comma 6 del D. Lgs.3 aprile 2006, n. 152, a definizione del nuovo assetto normativo della disciplina delle attività riguardanti la gestione della tariffa rifiuti, continua ad applicarsi la disciplina vigente ai sensi del comma 11 del predetto articolo che stabilisce: *“Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.”*;
- il comma 184 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) modificato dal comma 166 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) e successivamente dal comma 1 dell'art. 5 del Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 208 convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2009, n. 13, il quale prevede: *“Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.*



152, e successive modificazioni: a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006, resta invariato anche per l'anno 2007 e per gli anni 2008 e 2009. ...”;

**Visto:**

- la Convenzione 14 novembre 1997, rep. 25476, con la quale è stata affidata alla Latina Ambiente S.p.A., società mista partecipata in misura maggioritaria da questo Comune e con socio privato scelto mediante procedura ad evidenza pubblica, la gestione dei servizi di igiene ambientale nel territorio comunale;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 30 maggio 2006, con la quale è stata istituita, in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2006, la Tariffa Igiene Ambientale (T.I.A.) di cui all'art. 49 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 ed approvato il Regolamento per l'applicazione della tariffa, il Piano Finanziario degli interventi, il Listino Tariffario per l'anno 2006 e la Convenzione per la gestione della T.I.A.;

- la Convenzione stipulata in data 18 settembre 2006 tra il Comune di Latina e la Latina Ambiente S.p.A., soggetto gestore preposto all'applicazione e riscossione della tariffa sul territorio comunale, ai sensi dell'art. 49, commi 9 e 13 del D. Lgs. n. 22/1997, convenzione con la quale sono state disciplinate le attività riguardanti la gestione della Tariffa di Igiene Ambientale, confermata per il triennio 2009/2011 con la deliberazione consiliare n. 48 del 28/05/2009 e sottoscritta tra il Comune di Latina e la Latina Ambiente S.p.A. in data 12/11/2009;

- l'art. 10 del D.P.R. n. 158/1999 che statuisce: *“Il soggetto gestore provvede alla riscossione della tariffa, ai sensi dell'art. 49, commi 13 e 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.”;*

- Visto l'art. 49, comma 15 del D. Lgs. n. 22/1997 che recita: *“La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata con l'obbligo del non riscosso per riscosso, tramite ruolo secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e ...”* e succ. modifiche ed integrazioni;

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2009 con cui è stata sancita la natura tributaria della Tariffa di Igiene Ambientale prevista dall'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997;

- la circolare esplicativa dell'Anci prot. n. 15FL/AR/SS/mf-10 del 02/03/2010 ad oggetto “Tariffa Igiene Ambientale”, nonché la Circolare dell'Anci Emilia Romagna prot. n. 47 del 26/03/2010 ad oggetto “Tariffa Rifiuti – IVA – Modifiche Regolamentari – ATO – Chiarimenti Tarsu – vigenza”;

- la nota dell'Assessorato alle Finanze del Comune di Latina, prot. n. 41358 del 02/04/2010, con la quale è stato comunicato alla Latina Ambiente S.p.A. che l'Ente aderisce all'interpretazione della Corte Costituzionale espressa nella suddetta sentenza n. 238/2009, nonché nella circolare esplicativa ANCI sopra citata;

- che con apposita successiva missiva prot. n. 66798 del 04/06/2010 l'attuale Gestione Commissariale provvedeva a confermare l'interpretazione della natura tributaria della T.I.A..

Rilevato che:



- il riconoscimento della natura tributaria della TIA ha un impatto diretto sul Bilancio Comunale, sul Regolamento che disciplina tale entrata, nonché sulla Convenzione tra il Comune di Latina e la Latina Ambiente S.p.A. per la gestione della Tariffa di Igiene Ambientale;

Ritenuto, pertanto, quanto segue:

- di iscrivere nel predisponendo Bilancio di Previsione 2010 un'entrata (Titolo I -entrate tributarie -, Categoria 02 - tasse- ) per la contabilizzazione del gettito TIA, ed una corrispondente uscita per la registrazione della spesa di gestione del servizio di igiene urbana, compresa la gestione e riscossione della tariffa, (Titolo I - spese correnti -, intervento 03 - prestazioni di servizi - ); entrata ed uscita che naturalmente dovranno essere di importo pari a quello previsto nel Piano Finanziario, in conformità a quanto previsto dal DPR n.158/1999 per la copertura totale del costo del servizio;

- di confermare che la competenza alla applicazione e riscossione della Tia appartiene al soggetto gestore Latina Ambiente S.p.A. che agisce per conto del Comune, ai sensi dell'art. 49, commi 9 e 13 del D.Lgs. n. 22/1997, il quale procederà ad emettere bollette IVA esclusa;

- di dare atto che il soggetto gestore Latina Ambiente S.p.A. assumerà la qualifica di Agente contabile e sarà tenuto al rendiconto di gestione;

- di remunerare il soggetto gestore Latina Ambiente S.p.A., previa liquidazione tecnica ex art.184 D.Lgs 267/2000 delle fatture emesse dal Gestore al Comune di Latina inerenti lo svolgimento del servizio di igiene urbana, attraverso una dinamica legata agli andamenti degli incassi della Tariffa, come specificato nell'art. 5 della Convenzione per la gestione della T.I.A., al fine di dare seguito alla seguente raccomandazione dell'ANCI, contenuta nella suddetta circolare prot. n. 15FL/AR/SS/mf-10 del 02/03/2010, di "responsabilizzare il soggetto gestore sull'attività di riscossione e garantire l'equilibrio economico del settore".

Ritenuto, pertanto, necessario modificare il Regolamento per l'applicazione della Tariffa, al fine di disciplinare gli aspetti di natura tributaria della TIA, si propongono le variazioni sotto riportate:

1) all'art. 8:

- al comma 1 è aggiunta la seguente frase:
  - o "in nome e per conto del Comune.";

2) all'art. 18:

- il comma 4 è sostituito dal seguente:
  - o "La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale maggiorata del 50%."

3) all'art. 30:

- al comma 5 terzo periodo la parola "fattura" è sostituita da "bolletta";
- il comma 6 è sostituito dal seguente:



- “In caso di omessa infedele od incompleta denuncia, il gestore provvederà a notificare al soggetto obbligato, mediante raccomandata postale A/R, apposito motivato avviso di accertamento recante i presupposti di applicazione della tariffa, le somme dovute, le sanzioni, interessi ed accessori. L'avviso deve contenere il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere ed il nome del funzionario responsabile.”.

4) all'art. 31:

- dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1 bis:
  - “Il Gestore riversa la Tariffa al Comune secondo la periodicità e modalità prevista nella Convenzione di Gestione”.
- il comma 3 è abrogato;
- al comma 5 la parola “fattura” è sostituita da “avvisi di pagamento”;
- il comma 6 è sostituito dal seguente:
  - “Gli avvisi di pagamento sono spediti al domicilio dell'utente, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale od agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.”
- Il comma 7 è sostituito dal seguente:
  - “Qualora l'utente entro la scadenza non effettui il pagamento o lo effettui in misura parziale o tardiva il Gestore invia un avviso di accertamento ai sensi dei commi 161 e 162 dell'art.1 della Legge 296/2006.”
- il comma 8 è sostituito dal seguente:
  - “Gli avvisi di accertamento e di irrogazione sanzioni non pagati e divenuti definitivi costituiscono titolo per l'iscrizione a ruolo ai fini della riscossione coattiva nelle forme e con le modalità di cui al D.P.R. 29/9/1973 n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni.”
- al comma 9 la parola “fatture” è sostituita da “bollette”;

5) all'art. 32:

Nell'intitolazione dell'articolo la parola “penalità” è sostituita dalla parola “sanzioni”;

- il comma 2 è sostituito dal seguente:
  - “La violazione dell'obbligo di denuncia dell'inizio occupazione o di variazione dell'utenza, disciplinata dall'art. 24 del Regolamento, nonché la violazione degli obblighi di pagamento, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:
    - a) per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa per violazione del presente regolamento da 25 € a 500 €;
    - b) per il tardivo, omesso, parziale pagamento della tariffa, si applica la sanzione del 30% della tariffa versata in ritardo, non versata in tutto o in parte.”
- il comma 3 è sostituito dal seguente:
  - “Per le violazioni di cui al comma precedente, la sanzione è ridotta, purché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto conoscenza, nelle misure previste dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997. Il pagamento della sanzione in misura ridotta deve essere eseguito direttamente dal soggetto passivo contestualmente alla regolarizzazione dell'importo della tariffa, se dovuta, nonché



al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente con maturazione giorno per giorno.”.

- Il comma 4 è sostituito dal seguente:
  - o “Alla Tariffa di Igiene Ambientale si applica l’istituto dell’accertamento con adesione di cui all’art. 16 del Regolamento per la disciplina delle Entrate del Comune di Latina.”
- I commi 5, 6 e 7 sono abrogati;
- il comma 8 è sostituito dal seguente:
  - o “Gli omessi o ritardati versamenti della tariffa sono soggetti all’applicazione dell’interesse legale al saggio vigente, calcolato in base ai giorni di ritardo, maggiorato di due punti percentuali. Interessi nella stessa misura spettano all’utente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.”.
- il comma 9 è sostituito dal seguente:
  - o “Le sanzioni di cui ai precedenti commi del presente articolo non producono interessi e non sono trasmissibili agli eredi.”

6) all’art. 34:

- al comma 2 è aggiunta la seguente lettera:
  - o “e. il Piano è espresso al lordo dell’Imposta sul Valore Aggiunto conteggiata.”.
- al comma 5 è aggiunta la seguente frase:
  - o “Il Comune a sua volta si impegna ad approvare il PEF entro il 31 gennaio dell’esercizio finanziario successivo”.

7) all’art. 36:

- il comma 2 è abrogato;

8) l’art. 42 è sostituito dal seguente:

1. “L’utente può richiedere al Soggetto Gestore il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al saggio legale maggiorato di due punti percentuali e decorrenti dal giorno dell’eseguito versamento.
3. Non si procede a rimborso quando la somma riconosciuta a seguito dell’istanza è inferiore a euro 12.”

Ritenuto, inoltre, necessario modificare anche la Convenzione in essere, relativa al triennio 2009/2011, tra il Comune di Latina e la Latina Ambiente S.p.A. per la gestione della Tariffa di Igiene Ambientale, al fine di disciplinare gli effetti della natura tributaria della TIA in ordine ai rapporti tra il soggetto gestore e l’ente Comune, si propongono a tal fine le variazioni sotto riportate:

1) L’art. 3 è sostituito dal seguente:

1. “ La presente Convenzione integra e modifica la precedente convenzione approvata con Delibera Consiliare N. 48 del 28/05/2009. Gli effetti delle nuove disposizioni hanno decorrenza a partire dal 01/01/2010 per le annualità 2010 e 2011.”

2) all’art. 4:



- al comma 1, lettera h) dopo la parola "incassi" è aggiunto il seguente periodo:
  - o " rivenienti dall'imposizione tributaria svolta a favore del Comune, confluiti su un apposito specifico conto del soggetto gestore, con successivo riversamento nella Tesoreria Comunale entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione di ogni mese; ".
- al comma 1, lettera l) dopo le parole "banca dati" sono aggiunti i seguenti periodi:
  - o "Consentire al Comune (Servizio Tributi) la visualizzazione on-line della suddetta banca dati in modo da garantire uno scambio di informazioni più diretto ed efficace. Viceversa consentire alla Latina Ambiente l'accesso alla banca dati comunale di gestione del tributo TARSU".
- al comma 1 lettera m) le parole " della Legge n.672/1996" sono sostituite dalle parole " del D.Lgs.196/2003";
- al comma 1 è aggiunta la seguente lettera v):
  - o "Fatturare mensilmente al Comune di Latina le attività di cui al Piano Economico Finanziario degli interventi relativi al servizio di igiene urbana approvato dall'Ente, per le attività effettivamente svolte dal soggetto gestore nei limiti di 1/12 del predetto Piano Economico Finanziario, al netto della quota di accantonamento pro-insoluto ."
- Al comma 1 è aggiunta la seguente lettera z):
  - o "Presentare, con frequenza trimestrale, la documentazione contenente le informazioni di natura economica sull'andamento progressivo del servizio, comparando i dati del PEF approvato con quelli consuntivati alla scadenza del precedente periodo, nonché una dimostrazione dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati in termini di livello di servizio. Entro il trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario sarà effettuato il conguaglio sulle voci di costo definitivamente documentate e certificate anche ai fini della determinazione dell'eventuale conguaglio tariffario."

3) all'art. 5:

- al comma 1 sono aggiunte le seguenti lettere:
  - o "e) corrispondere al soggetto gestore Latina Ambiente S.p.A., la somma pari al 75 per cento delle fatture di cui all'art. 4 comma 1 lettera v), entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse, previa liquidazione tecnica da parte dei Servizi competenti, salvo richiesta di chiarimenti ed integrazioni da parte degli uffici deputati agli adempimenti di cui all'art. 184 del D. Lgs. 267/2000 e comunque previa presentazione della documentazione di cui all'art.9 commi 3 e 5 della presente convenzione. Qualora si accertasse che, nella esecuzione dei servizi, il Soggetto Gestore abbia commesso inadempienze rilevanti, ferma la procedura di cui all'art. 8 della convenzione Rep. n° 25476/1997, si procederà entro il termine stabilito alla liquidazione della somma sopra indicata (75%) decurtata dell'importo relativo ai servizi non resi oggetto di contestazione.
  - o f ) riversare al soggetto gestore, a valere sulla restante quota del 25 per cento della fatturazione di cui all'art. 4 comma 1 lettera v), le eventuali ulteriori somme incassate a seguito della bollettazione, che risultassero eccedenti la percentuale del 75 per cento già corrisposta nonché quelle imputabili all'attivazione delle procedure di recupero del tributo inevaso. Al fine di consentire la quantificazione di tali importi la Latina Ambiente fornirà decorsi due mesi dalla scadenza prevista per l'ultima rata indicata nella bollettazione, apposita documentazione che indichi l'importo totale degli incassi



registrati a seguito dell'emissione degli avvisi di pagamento mentre con cadenza mensile trasmetterà apposita rendicontazione atta ad imputare alle procedure di recupero i relativi incassi. Tali riversamenti dovranno avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della relativa rendicontazione.

- o g) liquidare al soggetto gestore, entro 18 mesi dalla data del 31/12 di ciascun anno, la somma corrispondente alla differenza tra il totale delle fatture emesse di cui all'art. 4 comma 1 lettera v) ed il totale erogato a norma dell'art. 5 comma 1 lettera e) e lettera f). La liquidazione del saldo così calcolato è subordinata alla verifica che per le poste di tributo non ancora riscosse siano state attivate le procedure di riscossione coattiva, ai sensi del D.P.R. n. 602/73 e che il relativo ruolo sia stato reso esecutivo e trasmesso all'Agente della Riscossione.”.

4) all'art. 8:

- nel titolo dell'articolo ed ovunque ricorra nel testo la parola “fatturazione” è sostituita con “bollettazione”;
- il comma 1 è sostituito dal seguente:
  - o “ La bollettazione sarà trimestrale con scadenze 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.”
- il comma 3 è abrogato.
- il comma 4, primo periodo è sostituito dal seguente:

“Per le bollettazioni la Latina Ambiente si riserva di computare, per le utenze domestiche per le quali l'incrocio tra anagrafe comunale e banca dati TARSU abbia dato esito negativo, un numero di componenti il nucleo familiare pari a due, salvo conguaglio in sede di prima rata dell'anno successivo.”
- al comma 4, secondo periodo, la parola “fattura” è sostituita dalla parola “bolletta”.
- al comma 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
  - o “c) l'eventuale agevolazione tariffaria per i quantitativi di rifiuti avviati al recupero. Il totale delle agevolazioni concesse dal Comune verranno a questo trasmesse dettagliando gli importi per tipo di agevolazione e allegando la lista delle singole posizioni.”.
- Il comma 5 è sostituito dal seguente:
  - o “Per i periodi successivi al primo qualora l'Utente comunichi durante l'anno delle variazioni rispetto alla situazione iniziale riscontrata al primo gennaio, tali variazioni sono considerate nella prima bollettazione utile. Con cadenza mensile sono, inoltre, bollettate a conguaglio le utenze cessate.”.

5) all'art. 9:

- al comma 1 lettera a) la parola “trimestrale” è sostituita dalla parola “mensile”.
- il comma 2 è abrogato;
- il comma 3 è sostituito dal seguente:
  - o “ Il report mensile dovrà contenere le informazioni sull'attività gestita dalla Latina Ambiente in termini di utenze, bollettazione, pagamento ed evasione, evidenziando una comparazione con i dati relativi al mese precedente.  
Nello specifico:
    - dovranno essere indicati gli incassi registrati a seguito della riscossione spontanea, al fine di verificare eventuali flessioni del gettito;
    - dovranno essere specificati i dati relativi al recupero dell'evasione ed allo svolgimento delle attività di controllo di cui all'art. 30 del vigente Regolamento per l'applicazione della TIA;





- dovrà essere comunicato l'esito e documentata l'istruttoria effettuata a seguito delle segnalazioni provenienti dal Comune;
  - dovrà essere rendicontata l'attività di recupero dell'evasione da attivarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione relativa agli accertamenti TARISU divenuti definitivi;
  - dovrà essere documentata la conclusione del procedimento di discarico delle somme indebitamente richieste entro il termine di sessanta giorni a decorrere da quando venga accertato il diritto al discarico;
  - dovrà essere documentata l'attività di verifica svolta per gli avvisi di pagamento che entro il termine di scadenza non risultano pagati o pagati in misura parziale con l'emissione dei relativi avvisi di accertamento di cui all'art. 31 del vigente Regolamento per l'applicazione della TIA nonché la successiva eventuale iscrizione a ruolo ai sensi del D.P.R n.602 del 29/09/1973;
  - dovrà essere documentata l'attività di gestione del contenzioso esistente;
  - dovranno essere indicate le attività di controllo sull'operato dall'Agente della Riscossione;
  - dovranno essere comunicate le eventuali dichiarazioni di inesigibilità del credito già acclarate e le relative motivazioni.
- dopo il comma 4° è inserito il seguente comma:
- o "Il soggetto gestore, ai fini del procedimento di accertamento e di liquidazione della spesa connessa con la prestazione dei singoli servizi, dovrà presentare i programmi annuali dei servizi medesimi per le attività di controllo da parte dell'Ente, e fornire i report gestionali e i documenti atti a comprovare i servizi prestati sulla base dei quali è determinato l'importo dichiarato competente con la fattura di riferimento."

6) l'art. 10 è sostituito dal seguente:

1. Ai fini della verifica dell'operato della Latina Ambiente per la gestione della Tariffa potrà essere istituita una apposita Commissione di controllo composta da tre tecnici due dei quali nominati rispettivamente dal Comune e dalla Latina Ambiente e il terzo, con funzione di presidente, sarà nominato di comune accordo tra le parti. In caso di mancata intesa la nomina del terzo componente sarà rimessa al presidente del tribunale di Latina.
2. La Commissione ha le seguenti funzioni:
  - a) sovrintende, coordina e garantisce il regolare svolgimento degli accordi relativi alla presente Convenzione;
  - b) assicura una valutazione del report che la Latina Ambiente dovrà trasmettere periodicamente;
  - c) garantisce il massimo coordinamento possibile tra le eventuali richieste di intervento della Latina Ambiente e o del Comune, provvedendo altresì alla formulazione di proposte di definizione di rapporti di collaborazione ed informazione.
3. Per lo svolgimento delle proprie attività la Commissione potrà avvalersi di strutture, anche esterne e di consulenti di supporto, nonché delle strutture tecniche comunali.
4. I costi relativi al funzionamento della Commissione sono a carico della Latina Ambiente, che dovrà tenerne conto nel P.E.F.

**Considerato che:**

- ai sensi dell'art. 49, comma 8 del D. Lgs. n. 22/1997 e dell'art. 3, comma 1 del D.P.R. n. 158/1999, la tariffa è determinata dagli Enti Locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio;



- in base al combinato disposto dell'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 e dell'art. 34 comma 3 e 5, del Regolamento TIA, il soggetto gestore è tenuto a presentare annualmente all'Ente Locale, per l'approvazione, il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani unitamente ad una apposita proposta contenente le tariffe conseguenti;
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica con la previsione di agevolazioni per le utenze domestiche ai sensi dell'art. 49, comma 10 del D. Lgs. n. 22/1997;
- la tariffa è suddivisa in una quota fissa e in una quota variabile rapportate ai costi fissi e variabili dettagliatamente indicati negli allegati del D.P.R. n. 158/1999, tenuto conto che la parte fissa è determinata in relazione alle componenti generali del costo del servizio e degli investimenti, mentre la quota variabile è rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- in particolare, per le utenze domestiche, la parte fissa è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla superficie dell'abitazione e da un coefficiente di adattamento variabile secondo il numero dei componenti il nucleo familiare, mentre la parte variabile è data da una quota unitaria dei costi variabili e da un coefficiente di produttività variabile secondo il numero dei componenti il nucleo familiare;
- per le utenze non domestiche, la parte fissa della tariffa è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla superficie dei locali occupati e da un coefficiente potenziale di produzione variabile in base alla tipologia di attività svolta, mentre la parte variabile è data dal costo unitario dei rifiuti prodotti, dalla superficie dei locali e da un coefficiente di potenziale produzione;
- la tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza:  $STn = (CG + CC)n-1 (1 + IPn - Xn) + CKn$  dove

*STn = totale delle entrate tariffarie di riferimento*

*CGn-1 = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente*

*CCn-1 = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente*

*IPn = inflazione programmata per l'anno di riferimento*

*Xn = recupero di produttività per l'anno di riferimento*

*CKn = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento*

**Dato atto che:**

- la Latina Ambiente S.p.A. ha presentato la proposta di Piano Economico Finanziario (P.E.F.) anno 2010 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27/11/2009, in atti con prot. n. 132056, del 30/11/2009 le cui componenti di costo ammontano al netto di IVA, ad € 21.880.682,79;
- la Latina Ambiente S.p.A. con nota 07/06/2010 prot. n. 2946, acquisita in atti con prot. n° 67907 del 08/06/2010, ha trasmesso la revisione del Piano Economico Finanziario anno 2010 – 04/06/2010 il cui costo complessivo compreso IVA, ammonta a € 22.396.746,65;



**Vista** la relazione di sintesi dell'istruttoria prot.n. 68447 del 09/06/2010 del Dirigente del Servizio Ambiente con la quale, per gli aspetti di competenza, è stato espresso il parere ex art. 49 D.Lgs n. 267/2000;

Viste le tariffe per l'anno 2010 indicate nel listino allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e così costituito:

**Prospetto 1)** Riporta i costi del servizio da coprire con la tariffa, suddivisi in costi fissi e costi variabili nonché suddivisi in costi relativi alle utenze domestiche e costi relativi alle utenze non domestiche. I costi fissi sono suddivisi in base alla contribuzione al gettito delle due fasce, agevolando l'utenza domestica, secondo le seguenti percentuali: 58% utenze domestiche e 42 % utenze non domestiche; i costi variabili sono suddivisi in base alla produzione di rifiuti, come riportato in tabella;

**Prospetto 2)** Riporta i coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa alle utenze domestiche ed a quelle non domestiche (rispettivamente coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche e Kc e Kd per le utenze non domestiche). I coefficienti Ka sono previsti in misura unica dal D.P.R. n. 158/99, mentre quelli Kb, previsti tra un minimo ed un massimo dal citato D.P.R. n. 158/99, sono stati adottati nella misura minima per le utenze con un numero di componenti maggiore o uguale a 3 e nella misura massima per le utenze con un numero di componenti minore o uguale a 2. Riguardo ai coefficienti Kc e Kd, previsti dal D.P.R. n. 158/99 tra un minimo ed un massimo, sono state operate le distinzioni indicate nei prospetti allegati così da adeguare il più possibile le singole tariffe alla effettiva situazione esistente nel Comune di Latina, soprattutto in termini di produzione di rifiuti e di partecipazione alla raccolta differenziata;

**Prospetto 3)** Riporta le superfici soggette a tariffa per le singole tipologie di utenza, sia domestica, sia non domestica, risultanti dall'archivio delle utenze al **31 maggio 2010**;

**Prospetto 4)** Individua i costi unitari fissi e variabili (Quf e Quv) sia per le utenze domestiche, sia per le utenze non domestiche. Detta individuazione è stata effettuata in base alle superfici effettive delle singole tipologie di utenza secondo quanto fornito da Latina Ambiente S.p.A. in base alle risultanze degli archivi in suo possesso. Alle superfici così individuate sono stati applicati gli idonei coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche, e Kc e Kd per le utenze non domestiche. Riporta infine le singole misure tariffarie per utenze domestiche e per utenze non domestiche, suddivise tra parte fissa e parte variabile, misure determinate in base ai costi complessivi di cui al prospetto 1), ai coefficienti di cui al prospetto 2), alle superfici di cui al prospetto 3) ed ai costi unitari di cui allo stesso prospetto 4);

**Visto:**

- l'art. 20 del Regolamento Comunale per l'applicazione della tariffa che disciplina le riduzioni per la raccolta differenziata, in conformità a quanto stabilito dall'art. 7 del D.P.R. n. 158/99, prevedendo che esse siano riconosciute a consuntivo mediante riduzione della tariffa variabile proporzionata alla quantità di rifiuti conferiti ovvero avviati al recupero, a condizione che siano raggiunti gli obiettivi fissati dalla normativa vigente;

- l'art. 21 del Regolamento Comunale di approvazione della tariffa che disciplina le riduzioni a favore delle abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o occupate non stabilmente, delle unità immobiliari ubicate in una fascia di circa m. 2000 dal perimetro della discarica comunale (cosiddetta zona verde) e degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale;



- l'art. 22 del citato Regolamento Comunale che disciplina le agevolazioni a favore dei soggetti in condizioni di grave disagio economico e delle ONLUS con il rinvio per la loro effettiva adozione alle decisioni dell'Amministrazione Comunale;

**Considerato che:**

- il costo delle riduzioni di cui agli artt. 20 e 21 è coperto dalle tariffe applicate alla generalità delle utenze, attraverso la riduzione delle superfici tassabili;
- il costo dell'agevolazione di cui all'art. 22 è assicurato dal Comune di Latina mediante apposito capitolo compreso nel Bilancio di previsione 2010, senza necessità di finanziamento all'interno del Piano Economico Finanziario 2010;
- ai sensi dell'art.33 bis della legge 28/02/2008 n. 31 è previsto un contributo per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche che viene portato in abbattimento della quota fissa della tariffa delle utenze non domestiche stimato prudenzialmente in € 120.000,00 per l'esercizio 2010 in considerazione delle erogazioni operate negli esercizi precedenti dal Ministero degli Interni.

**Visto** l'art. 27, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che stabilisce il termine per la deliberazione delle tariffe entro la data di approvazione del Bilancio di previsione;

**Visto** l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** lo Statuto dell'Ente;

**DELIBERA**

Per quanto sopra esposto,

- Di approvare, con decorrenza 1° gennaio 2010, le variazioni riportate in premessa al Regolamento per l'applicazione della Tariffa Igiene Ambientale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30 maggio 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, come di seguito indicato, allegando la copia corretta del Regolamento in questione al presente atto come parte integrante e sostanziale, in particolare:

1) all'art. 8:

- al comma 1 è aggiunta la seguente frase:
  - o "in nome e per conto del Comune.";

2) all'art. 18:

- il comma 4 è sostituito dal seguente:



- o "La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale maggiorata del 50%."

3) all'art. 30:

- al comma 5 terzo periodo la parola "fattura" è sostituita da "bolletta";
- il comma 6 è sostituito dal seguente:
  - o "In caso di omessa infedele od incompleta denuncia, il gestore provvederà a notificare al soggetto obbligato, mediante raccomandata postale A/R, apposito motivato avviso di accertamento recante i presupposti di applicazione della tariffa, le somme dovute, le sanzioni, interessi ed accessori. L'avviso deve contenere il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere ed il nome del funzionario responsabile."

4) all'art. 31:

- dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1 bis:
  - o "Il Gestore riversa la Tariffa al Comune secondo la periodicità e modalità prevista nella Convenzione di Gestione".
- il comma 3 è abrogato;
- al comma 5 la parola "fattura" è sostituita da "avvisi di pagamento";
- il comma 6 è sostituito dal seguente:
  - o "Gli avvisi di pagamento sono spediti al domicilio dell'utente, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale od agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria."
- Il comma 7 è sostituito dal seguente:
  - o "Qualora l'utente entro la scadenza non effettui il pagamento o lo effettui in misura parziale o tardiva il Gestore invia un avviso di accertamento ai sensi dei commi 161 e 162 dell'art.1 della Legge 296/2006."
- il comma 8 è sostituito dal seguente:
  - o "Gli avvisi di accertamento e di irrogazione sanzioni non pagati e divenuti definitivi costituiscono titolo per l'iscrizione a ruolo ai fini della riscossione coattiva nelle forme e con le modalità di cui al D.P.R. 29/9/1973 n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni.
- al comma 9 la parola "fatture" è sostituita da "bollette";

5) all'art. 32:

Nel titolo dell'articolo la parola "penalità" è sostituita dalla parola "sanzioni";

- il comma 2 è sostituito dal seguente:
  - o "La violazione dell'obbligo di denuncia dell'inizio occupazione o di variazione dell'utenza, disciplinata dall'art. 24 del Regolamento, nonché la violazione degli obblighi di pagamento, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:
    - a) per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa per violazione del presente regolamento da 25 € a 500 €;
    - b) per il tardivo, omesso, parziale pagamento della tariffa, si applica la sanzione del 30% della tariffa versata in ritardo, non versata in tutto o in parte."
- il comma 3 è sostituito dal seguente:



- “Per le violazioni di cui al comma precedente, la sanzione è ridotta, purché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto conoscenza, nelle misure previste dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997. Il pagamento della sanzione in misura ridotta deve essere eseguito direttamente dal soggetto passivo contestualmente alla regolarizzazione dell'importo della tariffa, se dovuta, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente con maturazione giorno per giorno.”
- Il comma 4 è sostituito dal seguente:
  - “Alla Tariffa di Igiene Ambientale si applica l'istituto dell'accertamento con adesione di cui all'art. 16 del Regolamento per la disciplina delle Entrate del Comune di Latina.”
- I commi 5, 6 e 7 sono abrogati;
- il comma 8 è sostituito dal seguente:
  - “Gli omessi o ritardati versamenti della tariffa sono soggetti all'applicazione dell'interesse legale al saggio vigente, calcolato in base ai giorni di ritardo, maggiorato di due punti percentuali. Interessi nella stessa misura spettano all'utente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.”
- il comma 9 è sostituito dal seguente:
  - “Le sanzioni di cui ai precedenti commi del presente articolo non producono interessi e non sono trasmissibili agli eredi.”

6) all'art. 34:

- al comma 2 è aggiunta la seguente lettera:
  - “e. il Piano è espresso al lordo dell'Imposta sul Valore Aggiunto conteggiata.”.
- al comma 5 è aggiunta la seguente frase:
  - “Il Comune a sua volta si impegna ad approvare il PEF entro il 31 gennaio dell'esercizio finanziario successivo”.

7) all'art. 36:

- il comma 2 è abrogato;

8) l'art. 42 è sostituito dal seguente:

1. “L'utente può richiedere al Soggetto Gestore il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al saggio legale maggiorato di due punti percentuali e decorrenti dal giorno dell'eseguito versamento.
3. Non si procede a rimborso quando la somma riconosciuta a seguito dell'istanza è inferiore a euro 12.”.

Di approvare, inoltre, le variazioni riportate in premessa alla Convenzione in essere, relativa al triennio 2009/2011, tra il Comune di Latina e la Latina Ambiente S.p.A. per la gestione della Tariffa di Igiene Ambientale, al fine di disciplinare gli effetti della natura tributaria della TIA in ordine ai rapporti tra il soggetto gestore e l'ente Comune, come di seguito indicato, il cui testo aggiornato viene allegato al presente atto in particolare:



1) L'art. 3 è sostituito dal seguente:

1. "La presente Convenzione integra e modifica la precedente convenzione approvata con Delibera Consiliare N. 48 del 28/05/2009. Gli effetti delle nuove disposizioni hanno decorrenza a partire dal 01/01/2010 per le annualità 2010 e 2011."

2) all'art. 4:

- al comma 1, lettera h) dopo la parola "incassi" è aggiunto il seguente periodo:
  - o "rivenienti dall'imposizione tributaria svolta a favore del Comune, confluiti su un apposito specifico conto del soggetto gestore, con successivo riversamento nella Tesoreria Comunale entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione di ogni mese;".
- al comma 1, lettera l) dopo le parole "banca dati" sono aggiunti i seguenti periodi:
  - o "Consentire al Comune (Servizio Tributi) la visualizzazione on-line della suddetta banca dati in modo da garantire uno scambio di informazioni più diretto ed efficace. Viceversa consentire alla Latina Ambiente l'accesso alla banca dati comunale di gestione del tributo TARSU".
- al comma 1 lettera m) le parole "della Legge n.672/1996" sono sostituite dalle parole "del D.Lgs.196/2003";
- al comma 1 è aggiunta la seguente lettera v):
  - o "Fatturare mensilmente al Comune di Latina le attività di cui al Piano Economico Finanziario degli interventi relativi al servizio di igiene urbana approvato dall'Ente, per le attività effettivamente svolte dal soggetto gestore nei limiti di 1/12 del predetto Piano Economico Finanziario, al netto della quota di accantonamento pro-insoluto ."
- al comma 1 è aggiunta la seguente lettera z):
  - o "Presentare, con frequenza trimestrale, la documentazione contenente le informazioni di natura economica sull'andamento progressivo del servizio, comparando i dati del PEF approvato con quelli consuntivati alla scadenza del precedente periodo, nonché una dimostrazione dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati in termini di livello di servizio. Entro il trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario sarà effettuato il conguaglio sulle voci di costo definitivamente documentate e certificate anche ai fini della determinazione dell'eventuale conguaglio tariffario."

3) all'art. 5:

- al comma 1 sono aggiunte le seguenti lettere:
  - o "e) corrispondere al soggetto gestore Latina Ambiente S.p.A., la somma pari al 75 per cento delle fatture di cui all'art. 4 comma 1 lettera v), entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse, previa liquidazione tecnica da parte dei Servizi competenti, salvo richiesta di chiarimenti ed integrazioni da parte degli uffici deputati agli adempimenti di cui all'art. 184 del D. Lgs. 267/2000 e comunque previa presentazione della documentazione di cui all'art.9 commi 3 e 5 della presente convenzione. Qualora si accertasse che, nella esecuzione dei servizi, il Soggetto Gestore abbia commesso inadempienze rilevanti, ferma la procedura di cui all'art. 8 della convenzione Rep. n° 25476/1997, si procederà entro il termine stabilito alla liquidazione della somma sopra indicata (75%) decurtata dell'importo relativo ai servizi non resi oggetto di contestazione.

- o f) riversare al soggetto gestore, a valere sulla restante quota del 25 per cento della fatturazione di cui all'art. 4 comma 1 lettera v), le eventuali ulteriori somme incassate a seguito della bollettazione, che risultassero eccedenti la percentuale del 75 per cento già corrisposta nonché quelle imputabili all'attivazione delle procedure di recupero del tributo inevaso. Al fine di consentire la quantificazione di tali importi la Latina Ambiente fornirà decorsi due mesi dalla scadenza prevista per l'ultima rata indicata nella bollettazione, apposita documentazione che indichi l'importo totale degli incassi registrati a seguito dell'emissione degli avvisi di pagamento mentre con cadenza mensile trasmetterà apposita rendicontazione atta ad imputare alle procedure di recupero i relativi incassi. Tali riversamenti dovranno avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della relativa rendicontazione.
- o g) liquidare al soggetto gestore, entro 18 mesi dalla data del 31/12 di ciascun anno, la somma corrispondente alla differenza tra il totale delle fatture emesse di cui all'art. 4 comma 1 lettera v) ed il totale erogato a norma dell'art. 5 comma 1 lettera e) e lettera f). La liquidazione del saldo così calcolato è subordinata alla verifica che per le poste di tributo non ancora riscosse siano state attivate le procedure di riscossione coattiva, ai sensi del D.P.R. n. 602/73 e che il relativo ruolo sia stato reso esecutivo e trasmesso all'Agente della Riscossione.”.

4) all'art. 8:

- nel titolo dell'articolo ed ovunque ricorra nel testo la parola “fatturazione” è sostituita con “bollettazione”;
- il comma 1 è sostituito dal seguente:
  - o “ La bollettazione sarà trimestrale con scadenze 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.”
- il comma 3 è abrogato.
- il comma 4, primo periodo è sostituito dal seguente:
  - o “Per le bollettazioni la Latina Ambiente si riserva di computare, per le utenze domestiche per le quali l'incrocio tra anagrafe comunale e banca dati TARSU abbia dato esito negativo, un numero di componenti il nucleo familiare pari a due, salvo conguaglio in sede di prima rata dell'anno successivo.”
- al comma 4, secondo periodo, la parola “fattura” è sostituita dalla parola “bolletta”.
- al comma 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
  - o “c) l'eventuale agevolazione tariffaria per i quantitativi di rifiuti avviati al recupero. Il totale delle agevolazioni concesse dal Comune verranno a questo trasmesse dettagliando gli importi per tipo di agevolazione e allegando la lista delle singole posizioni.”.
- Il comma 5 è sostituito dal seguente:
  - o “Per i periodi successivi al primo qualora l'Utente comunichi durante l'anno delle variazioni rispetto alla situazione iniziale riscontrata al primo gennaio, tali variazioni sono considerate nella prima bollettazione utile. Con cadenza mensile sono, inoltre, bollettate a conguaglio le utenze cessate.”.

5) all'art. 9:

- al comma 1 lettera a) la parola “trimestrale” è sostituita dalla parola “mensile”.
- il comma 2 è abrogato;
- il comma 3 è sostituito dal seguente:





- o “ Il report mensile dovrà contenere le informazioni sull’attività gestita dalla Latina Ambiente in termini di utenze, bollettazione, pagamento ed evasione, evidenziando una comparazione con i dati relativi al mese precedente.

Nello specifico:

- dovranno essere indicati gli incassi registrati a seguito della riscossione spontanea, al fine di verificare eventuali flessioni del gettito;
  - dovranno essere specificati i dati relativi al recupero dell’evasione ed allo svolgimento delle attività di controllo di cui all’art. 30 del vigente Regolamento per l’applicazione della TIA;
  - dovrà essere comunicato l’esito e documentata l’istruttoria effettuata a seguito delle segnalazioni provenienti dal Comune;
  - dovrà essere rendicontata l’attività di recupero dell’evasione da attivarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione relativa agli accertamenti TARSU divenuti definitivi;
  - dovrà essere documentata la conclusione del procedimento di discarico delle somme indebitamente richieste entro il termine di sessanta giorni a decorrere da quando venga accertato il diritto al discarico;
  - dovrà essere documentata l’attività di verifica svolta per gli avvisi di pagamento che entro il termine di scadenza non risultano pagati o pagati in misura parziale con l’emissione dei relativi avvisi di accertamento di cui all’art. 31 del vigente Regolamento per l’applicazione della TIA nonché la successiva eventuale iscrizione a ruolo ai sensi del D.P.R n.602 del 29/09/1973;
  - dovrà essere documentata l’attività di gestione del contenzioso esistente;
  - dovranno essere indicate le attività di controllo sull’operato dall’Agente della Riscossione;
  - dovranno essere comunicate le eventuali dichiarazioni di inesigibilità del credito già acclarate e le relative motivazioni
- dopo il comma 4° è inserito il seguente comma:
    - o “Il soggetto gestore, ai fini del procedimento di accertamento e di liquidazione della spesa connessa con la prestazione dei singoli servizi, dovrà presentare i programmi annuali dei servizi medesimi per le attività di controllo da parte dell’Ente, e fornire i report gestionali e i documenti atti a comprovare i servizi prestati sulla base dei quali è determinato l’importo dichiarato competente con la fattura di riferimento.”

6) l’art. 10 è sostituito dal seguente:

1. Ai fini della verifica dell’operato della Latina Ambiente per la gestione della Tariffa potrà essere istituita una apposita Commissione di controllo composta da tre tecnici due dei quali nominati rispettivamente dal Comune e dalla Latina Ambiente e il terzo, con funzione di presidente, sarà nominato di comune accordo tra le parti. In caso di mancata intesa la nomina del terzo componente sarà rimessa al presidente del tribunale di Latina.
2. La Commissione ha le seguenti funzioni:
  - sovrintende, coordina e garantisce il regolare svolgimento degli accordi relativi alla presente Convenzione;
  - assicura una valutazione del report che la Latina Ambiente dovrà trasmettere periodicamente;
  - garantisce il massimo coordinamento possibile tra le eventuali richieste di intervento della Latina Ambiente e o del Comune, provvedendo altresì alla formulazione di proposte di definizione di rapporti di collaborazione ed informazione.
3. Per lo svolgimento delle proprie attività la Commissione potrà avvalersi di strutture, anche esterne e di consulenti di supporto, nonché delle strutture tecniche comunali.



4. I costi relativi al funzionamento della Commissione sono a carico della Latina Ambiente, che dovrà tenerne conto nel P.E.F..
- Di approvare il Piano Economico Finanziario - nella versione revisionata 04/06/2010 - predisposto dalla Latina Ambiente S.p.A. per l'anno 2010, ai sensi dell'art. 8 del DPR 27/04/1999 n° 158 allegato al presente provvedimento quale parte integrante.
  - Di stabilire che le componenti di costo della tariffa di igiene ambientale ammontano a complessivi € 22.396.746,65 al lordo dell'IVA, che costituisce un costo per il Comune di Latina, rientrando il servizio di igiene urbana tra quelli di carattere istituzionale;
  - Di stabilire che per l'investimento programmato, relativo alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, la Società è tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 per gli appalti pubblici di lavori, nonché a depositare agli atti del Comune la rendicontazione analitica dei costi sostenuti per l'intervento ed il collaudo tecnico, amministrativo e funzionale dei lavori nel rispetto delle disposizioni di legge richiamate.
  - Di dare atto del contributo per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche ai sensi della legge 28/02/2008 n. 31 art. 33 bis che viene portato in abbattimento della quota fissa della tariffa delle utenze non domestiche, stimato prudenzialmente in € 120.000,00 per l'esercizio 2010 in considerazione delle erogazioni operate negli esercizi finanziarie precedenti dal Ministero degli Interni.
  - Di attuare le agevolazioni per le utenze domestiche, come previsto dall'art.49, comma 10 del D. Lgs. n. 22/1997 e dall'art. 4 del D.P.R. n. 158/99, in occasione della suddivisione dei costi del servizio tra utenze domestiche (58%) e utenze non domestiche (42%), nonché della individuazione dei coefficienti Ka e Kc per l'attribuzione della parte fissa di tariffa e dei coefficienti Kb e Kd per l'attribuzione della parte variabile, il tutto come risulta dai quattro prospetti allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
  - Di approvare il listino tariffario per l'anno 2010, costituito dai quattro prospetti allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
  - Di stabilire la decorrenza della tariffa dal 1° gennaio 2010;
  - Di dare atto che le tariffe saranno applicate e rimosse dalla Latina Ambiente S.p.A., Soggetto Gestore del servizio, in nome e per conto del Comune di Latina, ai sensi dell'art. 49, commi 9 e 13 del D. Lgs. n. 22/1997 e dell'art. 10 del D.P.R. n. 158/1999;
  - Di dare atto che le riduzioni della tariffa per la raccolta differenziata di cui all'art. 20 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, saranno riconosciute a consuntivo a condizione che siano raggiunti gli obiettivi fissati dalla normativa vigente;
  - Di confermare le agevolazioni previste dall'art. 22 del citato Regolamento a favore dei soggetti in grave disagio economico e delle ONLUS;
  - Di dare atto che il costo delle riduzioni di cui agli artt. 20 e 21 è coperto dalle tariffe applicate alla generalità delle utenze, attraverso la riduzione delle superfici tassabili;



- Di dare atto che il costo delle agevolazioni di cui all'art. 22 del Regolamento è assicurato dal Comune di Latina mediante apposito capitolo compreso nel Bilancio di previsione 2010, senza necessità di finanziamento all'interno del Piano Economico Finanziario 2010.

- Di fornire l'indirizzo operativo alla Latina Ambiente S.p.a., in ordine ai recuperi di Tariffa relativi ad annualità anteriori l'esercizio finanziario 2010, di procedere alla relativa bollettazione dalla TIA senza l'applicazione dell'IVA in quanto operazione fuori campo d'applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto di cui al D.P.R. n. 633/1972.

- Di dare atto che ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n° 267/2000, la presente delibera costituisce allegato al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2010 in quanto funzionale alla determinazione della tariffa di igiene ambientale (TIA).

- Di dare atto che la presente deliberazione costituisce atto d'indirizzo al soggetto gestore Latina Ambiente S.p.A. ed agli Uffici comunali;

-Di trasmettere la presente deliberazione al soggetto gestore Latina Ambiente S.p.A. per l'attuazione.

-Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firmato come all'originale

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
DOTT. GUIDO NARDONE**

**IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. CIRO CASTALDO**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Latina, lì 01/07/2010

Il Funzionario Responsabile  
dell'Ufficio Delibere  
f.to Colaiuta

**SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI**  
**COLLAZIONE, RISCONTRI E CONFORMITA'**

- Collazione ed altri adempimenti sono stati effettuati anche con riferimento alla proposta e relativa istruttoria.
- E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza Municipale, addì 01/07/10

Operatore

Il Funzionario Responsabile  
dell'Ufficio Delibere

*Colente*